



Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordinanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 novembre 2001¹ sugli impianti a bassa tensione è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 1 lett. a e b

¹ Un'autorizzazione per lavori d'installazione su impianti la cui esecuzione richiede conoscenze specifiche, in particolare su impianti di allarme, montacarichi, nastri trasportatori, insegne luminose, impianti fotovoltaici, impianti di batterie fissi, gruppi statici di continuità e battelli, è concessa a un'impresa che affida l'esecuzione di tali lavori a propri dipendenti, i quali:

- a. soddisfano le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione per lavori su impianti propri all'impresa (art. 13 cpv. 1) e dimostrano di aver svolto, sotto la sorveglianza di una persona del mestiere o sotto la direzione di una persona che ha superato il relativo esame dell'Ispettorato, tre anni di attività pratica su tali impianti; o
- b. hanno superato un esame organizzato dall'Ispettorato e:
 1. dimostrano di aver svolto, sotto la direzione di un titolare dell'autorizzazione, tre anni di attività pratica su tali impianti, o
 2. hanno concluso una formazione specialistica su tali impianti definita dall'Ispettorato.

Art. 18 cpv. 2

² Concerne soltanto il testo tedesco.

RS

¹ RS 734.27

Art. 23 Obbligo di notifica in caso di autorizzazione generale d'installazione

¹ I titolari di un'autorizzazione generale d'installazione o di un'autorizzazione sostitutiva devono notificare al gestore della rete a bassa tensione a cui è collegato l'impianto elettrico i lavori effettuati sull'impianto, prima della loro esecuzione.

² L'Ispettorato può concedere o ordinare deroghe all'obbligo di notifica.

Art. 24 cpv. 5

⁵ Il rapporto di sicurezza deve essere consegnato al proprietario dell'impianto dal titolare dell'autorizzazione generale d'installazione o dell'autorizzazione sostitutiva. Per i lavori che secondo l'articolo 23 non devono essere notificati è sufficiente il verbale della prima verifica.

Art. 25 cpv. 1, 1^{bis} e 4

¹ I lavori d'installazione eseguiti nell'ambito di un'autorizzazione d'installazione limitata devono essere notificati, prima di essere intrapresi, al gestore della rete di distribuzione a bassa tensione a cui è collegato l'impianto elettrico.

^{1bis} L'Ispettorato può concedere o ordinare deroghe all'obbligo di notifica.

⁴ Il titolare di un'autorizzazione d'installazione limitata consegna al proprietario dell'impianto il verbale della prima verifica o il verbale del controllo dei lavori eseguiti.

Art. 33 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Notificano all'Ispettorato il completamento degli impianti di produzione di energia collegati alla loro rete di distribuzione a bassa tensione entro 14 giorni dal deposito dei rapporti di sicurezza di cui all'articolo 35 capoverso 3.

Art. 35 cpv. 3 e 4

³ Il proprietario che riprende dal realizzatore un impianto di produzione di energia secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera c collegato a una rete di distribuzione a bassa tensione fa eseguire entro due mesi un collaudo dell'impianto di produzione di energia da parte di un organo di controllo indipendente o di un servizio d'ispezione accreditato. Entro questo termine consegna il rapporto di sicurezza al gestore della rete o, per gli impianti di cui all'articolo 32 capoverso 2, all'Ispettorato.

⁴ Il proprietario che riprende dal realizzatore un impianto con un periodo di controllo inferiore a 20 anni conformemente all'allegato fa eseguire entro sei mesi un collaudo da parte di un organo di controllo indipendente o di un servizio d'ispezione accreditato. Entro questo termine consegna il rapporto di sicurezza al gestore della rete o, per gli impianti di cui all'articolo 32 capoverso 2, all'Ispettorato.

Allegato n. 2.4.11

2.4.11 abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1°luglio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr